



COMUNE DI SAN MANGO D'AQUINO

Provincia di Catanzaro

Tel. 0968-96003 Fax 0968-96440

ORDINANZA N. 35 DEL 22/04/2026

OGGETTO: ATTIVITÀ ANTINCENDIO BOSCHIVO PER LA STAGIONE 2026 – CONTRASTO AGLI INCENDI BOSCHIVI, IN ZONE DI INTERFACCIA URBANO-RURALE E AI RISCHI CONSEGUENTI.

IL SINDACO Quale autorità comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della Legge 24.02.1992 n.225 e ss.mm.;

Premesso che la prefettura di Catanzaro Ufficio Territoriale del Governo con nota prot.n.1065 del 20.04.2026 ha fatto pervenire nota avente per oggetto: Attività antincendio boschivo per la stagione 2026 – Contrasto agli incendi boschivi, in zone di interfaccia urbano-rurale e ai rischi conseguenti.

Premesso che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

Che tale ordinanza avrà valore in tutti i periodi dell'anno al fine della sicurezza ed igiene e sanità pubblica; Accertato che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglie che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;

Considerato, inoltre, che la mancata pulizia dei fondi può creare anche problemi alla sicurezza della circolazione, limitando le condizioni di visibilità, relativamente ai terreni confinanti con le strade pubbliche;

Ritenuta la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo di incendi;

Che in tale contesto, riveste carattere prioritario l'attuazione diffusa e sistematica degli interventi di manutenzione e gestione del territorio, con particolare riferimento alla realizzazione e al mantenimento delle fasce di rispetto in prossimità dei centri urbani, nonché la costante pulizia delle fasce perimetrali lungo le infrastrutture di trasporto lineare, incluse le reti stradali e ferroviaria.

Analoga rilevanza assume la corretta manutenzione dei fondi agricoli e delle aree incolte per i quali i proprietari e i conduttori sono tenuti alla realizzazione e al mantenimento di idonee fasce tagliafuoco e al rigoroso controllo delle strutture e delle attività di maggiore esposizione al rischio.

Vista la Legge 21.11.2000 n°353 “ Legge quadro in materia di incendi boschivi” ;

Vista la L.R. n° 51 “Norme di attuazione della L. 353/21-11-2000 – Legge Quadro in materia di incendi boschivi;

Visto il D. Lg.vo n. 267/2000 e ss.mm. in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

Visto il titolo III del D. Lg.vo n.139 dell'8-03-2006 in materia di Prevenzione Incendi;

Visto l'art.255 del D. Lg.v.o 03/04/2006 n.152 Norme in materia ambientale e ss.mm.;

Visti gli art.449, 650 e 652 del codice penale;

Viste le norme del vigente Codice Civile;

Visto il D. L. 14/2017 conv. in L. 48/2017;

Vista la L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020);

ORDINA

L'attuazione diffusa e sistematica degli interventi di manutenzione e gestione del territorio, con particolare riferimento alla realizzazione e al mantenimento delle fasce di rispetto in prossimità

dei centri urbani, nonché la costante pulizia delle fasce perimetrali lungo le infrastrutture di trasporto lineare, incluse le reti stradali e ferroviaria.

La corretta manutenzione dei fondi agricoli e delle aree incolte per i quali i proprietari e i conduttori sono tenuti alla realizzazione e al mantenimento di idonee fasce tagliafuoco e al rigoroso controllo delle strutture e delle attività di maggiore esposizione al rischio.

SANZIONI

1) nel caso di mancato diserbo di aree incolte in genere sarà elevata una sanzione pecuniaria di da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 5.000,00 ai sensi dell'art.255 D.L.v.o n. 152/2006 e ss.mm.;

2) nel caso di procurato incendio a seguito dell'esecuzione di azioni ed attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio durante il periodo dal 30 Maggio al 30 Settembre 2021 sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad € 1.032,00 e non superiore a € 10.329,00 ai sensi dell'art.10 della Legge n.353 del 21/11/2000 e ss.mm..

A carico degli inadempimenti, verrà, nel contempo, inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria competente ai sensi dell'art.650 del codice penale.

RICORDA

Che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;

Che chiunque avvisti un incendio che interessi o minaccia l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO TEL. 115;

CORPO FORESTALE TEL. 1515;

CORPO POLIZIA LOCALE TEL. 0968/96003;

COMANDO STAZIONE CARABINIERI MARTIRANO LOMBARDO 0968/99035;

CORPO FORESTALE DELLO STATO NOCERA TERINESE TEL. 0968/91240;

QUESTURA DI CATANZARO TEL. 0961/889111;

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale.

Che la comunicazione pervenuta da parte della Regione Calabria venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale.

Inserita nel sito ufficiale del Comune:

<https://www.comune.sanmangodaquino.cz.it>

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza, adottando i provvedimenti sanzionatori.

La presente ordinanza viene trasmessa: alla Prefettura di Catanzaro, al Comando Provinciale dei Vigili di Catanzaro, all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catanzaro, alla Stazione Carabinieri di Martirano Lombardo, al Corpo Forestale di Nocera Terinese, al locale Corpo di Polizia Locale, all'Ufficio Tecnico Comunale/Territorio-Ambiente e Protezione Civile, all'ANAS di Cosenza, alla Regione Calabria Servizio Protezione Civile - Catanzaro.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Catanzaro entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo o entro 60 gg. mediante ricorso Giurisdizionale dinanzi al TAR Calabria e nelle modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Dalla Residenza municipale, li 22.04.2026

IL SINDACO
f.to Dr. Gianmarco Cimino